

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/769

del 27/08/2025



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1531

del 27/08/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: P.N.R.R.-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA CUP: J85B22000350005
CIG: 9555878FF9 Codice Progetto A_43801 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO (CAT OG1), AI SENSI DELL'ART 105 D.LGS 50/2016

Codice Prodotto: A_43801
CIG : 9555878FF9
CUP J85B22000350005

RUP: Ing. Ermes Torreggiani

OGGETTO: P.N.R.R.-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE IN
COMUNE DI REGGIO EMILIA CUP: J85B22000350005 CIG: 9555878FF9 Codice
Progetto A_43801 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
(CAT OG1), AI SENSI DELL'ART 105 D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto n. di P. G. 57474, con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing Salvatore Falbo della responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici", con validità dal 01/03/2025.;
- la determinazione del Servizio Appalti e contratti - R.U.D. 476 del 20/03/2023 - con la quale è stato aggiudicato l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori dell'opera avente ad oggetto: P.N.R.R. - M5C2 -I3.1 nuova cittadella dello sport di Masone nel Comune di Reggio Emilia – CIG 9555878FF9 CUP: J85B22000350005 al raggruppamento temporaneo :

R.T.I. Costituendo

- **NIAL NIZZOLI Srl Capogruppo (mandataria)**, Sede legale: Via Fosdondo, 48 – C.A.P. 42015 – Correggio (RE) (C.F./P.IVA 01684790353)

- Arch. GUIDO TASSONI Mandante,
- Geom. LUCA VIESI Mandante,
- Arch. FRANCESCA TASSONI
- Arch. MICHELE RICCO' Mandante,
- Arch. LUCA ROMOLI Mandante,
- Ing. BURIANI PAOLA Mandante,

- Arch. MAURO IOTTI Mandante,
- Ing. GIROLDI STEFANO Mandante,
- Ing. VIESI FAUSTO Mandante,
- P.I. PAGLIANI CARLO ALBERTO Mandante,
- P.I. COSTOLI FABRIZIO Mandante,

- il provvedimento dirigenziale – RUD 1211 del 11/07/2024 – con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, affidato all'operatore economico sopra indicato, a cui ha fatto seguito la stipula del contratto N. REP. 56083 del 08/02/2024 , registrato con n. 201784175 del 09/02/2024 per l'importo di euro 1.939.729,77, IVA al 10% esclusa, per un totale di euro 2.133.702,75 (CIG:9555878FF9);

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata dell'appaltatore dei lavori in oggetto, NIAL NIZZOLI SRL, con sede in Via Fosdondo 48, 42015, Correggio (RE), P.IVA 01684790353, con le quali si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico INTONEDIL S.R.L., con sede a Casalgrande (RE), via statale11/L, CAP 42013, P.IVA 02934730355 la realizzazione del sistema di isolamento a cappotto CAT OG1), per un importo di euro 50.710,15, di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- l'impresa appaltatrice non ha subappaltato l'intera opera né un importo superiore al 50% dell'importo della categoria prevalente , come si evince dal referto del direttore dei lavori, il quale presenta un rifiuto dovuto ad un mero errore materiale;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot.INAIL_50113561_ del 23/07/2025 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante;

Visti il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto e la richiesta del responsabile unico del procedimento, con cui si chiede di procedere con l'autorizzazione del subappalto in oggetto;

Dato atto che: la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetta al rilascio di informativa antimafia non ostativa;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di prendere atto** dell'istanza del RUP;
- di autorizzare l'appaltatore dei lavori in oggetto, NIAL NIZZOLI S.R.L., con sede in Via Fosdondo 48, 42015, Correggio (RE), P. IVA n° 01684790353, ad affidare in subappalto all'operatore economico INTONEDIL S.R.L., con sede a Casalgrande (RE), via statale 11/L, CAP 42013, P.IVA 02934730355 la realizzazione del sistema di isolamento a cappotto CAT OG1), per un importo di euro 50.710,15, di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta;
- **di prendere atto che:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti

- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

- **di dare atto che** la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto non rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetta al rilascio di informativa antimafia non ostativa;
- l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto, la stazione appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Falbo